

Circolare n. 12 /2007

La disciplina fiscale del Trust¹

Premessa

La legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (di seguito “Finanziaria 2007”) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina fiscale specifica per l’istituto del “Trust”.

Con la circolare del 6 agosto 2007 n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate (di seguito: la “Circolare”) ha fornito alcuni primi chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile ai trust, ai fini sia delle imposte dirette che delle imposte indirette.

Si analizzano qui di seguito i principali profili che connotano il regime fiscale dell’istituto in esame.

1. Quadro normativo

Il trust è un istituto originario del sistema giuridico anglosassone e consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato trustee (o gestore), al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso (*inter vivos o mortis causa*) da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor) per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico, ovvero nell’interesse di uno o più beneficiari.

Spesso i trustee sono trust company, cioè società che hanno quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione del trust e nella successiva gestione dei patrimoni.

L’effetto più importante prodotto dal trust è la cosiddetta “segregazione patrimoniale”, in quanto i beni in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e/o dei beneficiari. La conseguenza più importante è che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in trust².

¹ Articolo in corso di pubblicazione su “Diritto e Pratica delle Società” Il Sole 24 ore.

² Relativamente alla posizione del disponente, l’effetto segregativo si verifica sicuramente per tutti i creditori successivi agli atti dispositivi, mentre è dubbio se l’atto di disposizione in trust possa essere opposto anche ai

Il trust, quindi, può qualificarsi come una *dual ownership*, vale a dire come un istituto che “sdoppia” la proprietà: in capo al trustee ai fini dell’amministrazione e in capo al beneficiario ai fini del godimento.

Inoltre, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.

Il trust può assumere molteplici configurazioni a seconda del profilo di analisi scelto, in via orientativa si ha:

a) con riferimento al rapporto tra disponente e trustee:

- *trust tipico*, il disponente perde il controllo sui beni o sui diritti a favore di un trustee terzo;
- *trust autodichiarato*, quando il trustee è lo stesso disponente, in questo caso non vi è alcun passaggio di proprietà ma un solo vincolo di destinazione;

b) con riferimento alla provenienza dei beni:

- *trust liberale*, con il quale si dispone di beni familiari e non;
- *trust commerciale*, utilizzabile per disporre la segregazione di attività dell’impresa, spesso a titolo di garanzia;

c) con riferimento a particolari diritti o clausole previste nell’atto istitutivo

- *trust revocabile (grantor trust)*, quando il disponente si riserva la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti che, con l’esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale;
- *fixed trust*, quando il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust;
- *trust discrezionale*, quando il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un *protector* (guardiano) l’individuazione degli stessi; l’atto istitutivo del trust, infatti, può indicare un protector con il compito di vigilare sull’operato del trustee;
- *trust “di scopo”*, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (ad esempio: il trust di garanzia);
- *trust “con beneficiario”*, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un determinato soggetto.

creditori precedenti. In ogni caso, questi avranno sempre il diritto di invocare le revocatorie di legge, ove ritengano provate le condizioni.

Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità dei beni in trust (ad esempio: percepire periodicamente delle somme) oppure “beneficiario finale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.

Data la versatilità e i numerosi vantaggi che offre, il trust ha riscosso un enorme successo a livello internazionale, trovando riconoscimento giuridico anche nel nostro paese a fronte dell’adesione e della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985³ (in seguito: la “Convenzione”).

L’art. 2 della Convenzione prevede i seguenti elementi essenziali del trust:

- i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
- i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;
- il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge; il trustee deve rendere conto della gestione.

La Convenzione chiarisce (art. 3) che la disciplina si applica solo ai trust, la cui istituzione sia provata per iscritto e per il resto lascia ampia discrezionalità ai singoli Paesi nella relativa applicazione. In particolare non detta disposizioni sul connesso trattamento fiscale, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati.

In Italia, fino al recente intervento della Finanziaria 2007, l’istituto del trust era stato disciplinato dalla sola prassi amministrativa, creando non poche incertezze soprattutto in merito al trattamento fiscale.

Infatti, il legislatore non si era mai espresso in riferimento all’imposizione sul reddito riconducibile ai proventi derivanti dai beni in trust, né alle erogazioni in favore dei beneficiari e di fronte a tale vuoto normativo la dottrina si era sforzata di ricostruire il regime di tassazione di tali proventi, provando a individuare il soggetto passivo d’imposta.

Per altro verso, ad accrescere incertezze, l’Amministrazione Finanziaria sottolineava che il “regime fiscale” non poteva che discendere dall’analisi delle regolamentazioni che caratterizzano il singolo trust, data la difficoltà a predisporre regole generali valide per tutte le tipologie, arrivando quindi ad ipotizzare un trattamento fiscale ad assetto variabile e non unitario “d’istituto”.

Tanto premesso, con la Finanziaria 2007⁴, il Legislatore ha finalmente regolamentato il

³ Legge 9 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

⁴ Commi 74, 75 e 76, dell’articolo unico Finanziaria 2007.

trattamento fiscale del'istituto del trust mediante la fissazione di principi generali.

2. Inquadramento fiscale: generalità

La Finanziaria 2007, modificando l'articolo 73 del TUIR, ha sancito l'assoggettamento del trust all'imposta sul reddito delle società: sono soggetti IRES sia i trust residenti nel territorio dello Stato, che svolgano o meno una attività commerciale, sia i trust non residenti, relativamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Ai fini della tassazione si individuano due principali tipologie di trust:

- a) trust in cui i beneficiari di reddito sono individuati (trust trasparenti), a cui i redditi vengono imputati per trasparenza;
- b) trust in cui i beneficiari non sono indicati nell'atto istitutivo (trust opachi), i cui redditi vengono attribuiti al trust stesso.

3. La residenza fiscale del "trust"

In relazione ai criteri funzionali alla individuazione della residenza del trust, la Circolare rimanda alle disposizioni di cui all'art. 73 del TUIR, sebbene con taluni adattamenti.

Gli elementi più rilevanti da considerare sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.

La sede dell'amministrazione coincide con la sede della struttura organizzativa, qualora il trust ne sia dotato. In mancanza la sede dell'amministrazione coincide con il domicilio fiscale del trustee.

In sintesi, ai fini fiscali il trust è considerato residente in Italia quando abbia nel territorio italiano la sede organizzativa o, in mancanza, qualora il trustee sia domiciliato in Italia.

L'oggetto principale, invece, è strettamente collegato alla tipologia del bene in trust. Infatti se l'oggetto è un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, la residenza fiscale è agevolmente riconducibile nel territorio dello Stato; se i beni o i diritti, invece, interessano diversi Stati, occorre adottare il criterio della prevalenza.

Al fine di contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione del trust all'estero, la Circolare colloca nel territorio dello Stato per presunzione:

- 1) i trust od istituti aventi analogo contenuto⁵, formati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (Paesi non inclusi nelle “White List⁶”), quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia.

Per quanto riguarda il disponente, in considerazione della natura istantanea dell’atto di disposizione, la presunzione scatta solo per il periodo d’imposta in cui questi ha effettuato tale atto, essendo quindi irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale.

Relativamente alla posizione dei beneficiari, la presunzione può trovare applicazione solo con riguardo ai trust trasparenti ed attrae in Italia la residenza del trust anche se il cambio di residenza del beneficiario si verifica in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere l’atto di disposizione.

- 2) i trust istituiti in Paesi non inclusi nella White List se, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato trasferisca o costituisca a favore di essi la proprietà o altri diritti reali immobiliari relativi a beni italiani, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

In questo caso è l’ubicazione degli immobili in Italia a creare il collegamento territoriale e ad attrarre la residenza in Italia del trust.

La conseguenza della residenza in Italia per presunzione è che tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili nel territorio dello Stato secondo il principio del *world wide income*, salvo ovviamente il diritto agli scomputi delle imposte pagate all’estero per i redditi ivi prodotti. Le presunzioni sono tuttavia relative ed è concessa la facoltà al contribuente di fornire prova contraria, dimostrando per ragioni oggettive l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero. La circolare, infine, chiarisce che si applicano anche al trust, ove compatibili, le disposizioni in materia di società estero-vestite⁷.

4. La tassazione ai fini delle imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, l’istituto del trust determina quattro momenti impositivi:

- a) il trasferimento del bene dalla sfera personale del disponente al trust;

⁵ Per istituti aventi analogo contenuto si devono considerare istituti che pur presentando un *nomen iuris* diverso prevedono gli elementi essenziali e caratterizzanti del trust. Questo perché è possibile che ordinamenti stranieri disciplinino istituti equivalenti al trust ma assegnino loro un nome differente.

⁶ I Paesi inclusi nella white list sono indicati dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

⁷ Articolo 73, comma 5 bis e ter del TUIR. Si veda la nostra circolare n. 10/2006 La manovra d’estate 3: società non operative e società estero-vestite.

- b) l'eventuale cessione del bene in trust;
- c) la realizzazione di redditi derivanti dalla gestione del bene in trust;
- d) il trasferimento di redditi dal trust al beneficiario.

a) Il trasferimento del bene dalla sfera personale del disponente al trust

Le implicazioni fiscali variano in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e della tipologia di bene trasferito.

Il trasferimento da parte di un soggetto esercente attività d'impresa comporta il conseguimento di ricavi qualora si trasferiscono beni merce, ovvero di minusvalenze o plusvalenze, se si trasferiscono beni diversi da quelli che generano ricavi⁸.

In entrambi i casi, i beni sono destinati a finalità estranee all'impresa e dunque sono assoggettati a tassazione ed il valore da prendere a riferimento per quantificare sia ricavi che plusminusvalenze è il valore normale⁹.

Laddove, invece, il trasferimento abbia ad oggetto beni diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile, né in capo al disponente, né in capo al trust o al trustee.

Si ricordano infine due casistiche particolari:

- trasferimento d'azienda: in questo caso il trust non deroga alla regola generale prevista dall'art. 58, c.1 del TUIR, il quale stabilisce che il trasferimento d'azienda operato a titolo gratuito *inter vivos* o *mortis causa* non determina il realizzo di plusvalenze e l'avente causa assume l'azienda agli stessi valori fiscali riconosciuti in capo al disponente;
- trasferimento di titoli partecipativi: il trustee acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al disponente.

b) La cessione del bene in trust

Le operazioni di gestione del patrimonio eventualmente compiute dal trustee durante la vita del trust, sono soggette ad autonoma tassazione secondo la propria natura e gli effetti giuridici da esse prodotti.

⁸ Ai sensi dell'art. 58, 85 c.2, 86 e 87 del TUIR.

⁹ Ai sensi dell'art. 9, c.3 del TUIR.

Ne consegue che la cessione dei beni in trust durante la vita dello stesso, è soggetta alle ordinarie disposizioni sulle imposte sui redditi.

In particolare, se la cessione è effettuata nell'esercizio dell'impresa (trust commerciale) la disciplina fiscale è quella sul reddito d'impresa; se la cessione, invece, è effettuata al di fuori dell'esercizio d'impresa (trust non commerciale) la disciplina fiscale è quella prevista dall'art. 67 del TUIR.

In tale fattispecie, secondo la Circolare, per calcolare l'eventuale plusvalenza - in capo al trust ovvero al beneficiario - occorre distinguere il caso in cui la cessione riguarda beni ricevuti dal disponente senza corrispettivo, dal caso in cui i beni ceduti sono stati acquistati dal trust.

Nella prima ipotesi deve farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, nella seconda ipotesi deve farsi riferimento al prezzo corrisposto dal trust.

c) La realizzazione di redditi derivanti dalla gestione del bene in trust

La gestione del bene oggetto di trust può essere produttiva di redditi, che devono essere sottoposti a tassazione in capo al trust, ovvero in capo ai beneficiari, qualora questi ultimi siano individuati nell'atto costitutivo del trust.

Nel caso esista più di un beneficiario, la ripartizione dei proventi deve avvenire in base alla quota di partecipazione al trust, come indicata nell'atto costitutivo, ovvero, in mancanza di tale specifica, in parti uguali tra tutti i beneficiari.

Per "beneficiario individuato" è da intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. "È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza"¹⁰.

Ciò d'altra parte, spiega la qualificazione del reddito imputato al beneficiario, nella categoria dei redditi di capitale, categoria che presuppone la "percezione" del reddito di capitale da parte del contribuente.

Il reddito imputato per trasparenza al beneficiario viene poi tassato secondo le sue aliquote personali.

Naturalmente l'effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluenza ai fini della determinazione del reddito.

¹⁰ C.M. 48/E/2007, paragrafo 4: "Disciplina dei redditi del beneficiario del trust".

Nel caso in cui i beneficiari non siano individuati, è il trust ad essere tassato direttamente, come autonomo soggetto d'imposta. Quindi deve applicarsi la normativa delle società commerciali, se il trust ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ovvero quella degli enti non commerciali, se il trust non ha scopo commerciale.

Ove abbia scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari.

Sulla base dei medesimi principi va trattato il caso di un trust inizialmente opaco, poi trasparente per effetto dell'individuazione successiva dei beneficiari.

Solo una volta che saranno individuati i beneficiari, sarà possibile imputare loro un reddito con la conseguenza che i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era opaco), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.

Nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari, il reddito accantonato viene tassato in capo al trust che assolverà l'Ires, mentre il reddito attribuito ai beneficiari viene imputato a questi ultimi. Si ipotizza così la contemporanea applicazione pro quota dell'Ires e dell'Irpef.

Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero¹¹ spetta al trust nel caso di trust "opaco", qualora, invece, il trust sia "trasparente", il credito d'imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa in relazione all'imputazione del reddito realizzato durante la vita del trust.

Tabella 1: Imputazione del reddito

Tipologia	Beneficiari	Trust
Trust trasparenti	I redditi sono imputati ai beneficiari e tassati in capo a questi ultimi secondo le aliquote personali	
Trust opachi		I redditi sono imputati al trust con diversa tassazione a seconda che si tratti di trust commerciale di trust non commerciale o di trust non residente
Trust "misto"	La quota parte del reddito prodotto che è attribuito ai beneficiari individuati, in base alle disposizioni dell'atto istitutivo,	La quota parte del reddito prodotto che, in base all'atto istitutivo, non deve essere attribuita ai beneficiari

¹¹ Di cui all'art. 165 del Tuir

	è tassata per trasparenza in capo a costoro	individuati, è tassata in capo al trust stesso
--	---	--

c) Il trasferimento di redditi dal trust al beneficiario

Come accennato, le somme distribuite al beneficiario dal trust non sono imponibili al momento dell'effettiva percezione in quanto sono già state tassate nella fase di produzione del reddito.

5. La tassazione ai fini delle imposte indirette

Relativamente all'impatto delle imposte indirette occorre analizzare la natura degli atti che possono essere effettuati. Essi si possono così riassumere:

- a) il negozio istitutivo;
- b) il negozio traslativo dei beni dal disponente al trustee;
- c) il negozio di trasferimento dei beni in trust dal trustee ai beneficiari.

a) Atto istitutivo di trust: imposta di registro

L'atto istitutivo del trust è l'atto con il quale il disponente esprime la propria volontà di costituire il trust, senza però operare alcun trasferimento di beni in trust (disposto in atto successivo).

Nel caso in cui tale atto rivesta la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, esso sconta l'imposta di registro in misura fissa¹², pari a Euro 168.

Nel caso in cui, invece, l'atto istitutivo sia formato mediante una scrittura privata non autenticata, l'obbligo di registrazione si ha solo "in caso d'uso", con l'eventuale pagamento del tributo in misura fissa (pari a Euro 168)¹³.

b) Atto dispositivo: imposta sulle successioni e donazioni

¹² Art. 11, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986.

¹³ Art. 27, c. 4, D.P.R. 131/1986.

L'atto dispositivo è un negozio giuridico per effetto del quale il disponente trasferisce beni o diritti al trustee, affinché quest'ultimo li amministri secondo le previsioni contenute nell'atto istitutivo.

Si tratta, dunque, di un negozio a titolo gratuito con il quale i beni del disponente vengono vincolati nel trust.

Per molto tempo si è discusso in dottrina se il passaggio di beni dal disponente al trustee dovesse considerarsi una donazione e, di conseguenza, si fosse in presenza di una fattispecie assoggettabile all'imposta sulle successioni e donazioni.

Con l'emanazione del D.L. 262/2006 è stata prevista, all'art. 6, una specifica disciplina per la "costituzione di vincoli di destinazione" (categoria nella quale per le sue specifiche caratteristiche viene ricondotto il trust), prevedendone l'assoggettamento all'imposta di registro, ma questo approccio è stato modificato dalla legge di conversione del suddetto decreto, del 24 novembre 2006, n. 286 che ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni.

Alla luce delle recenti novità quindi, la costituzione di beni in trust è assoggettata all'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Con riferimento all'applicazione della suddetta imposta, qualche difficoltà applicativa sorge in relazione al fatto che le aliquote della stessa sono determinate in base al vincolo di parentela esistente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee), ma nell'istituto del trust i beni vengono conferiti al trust e non al beneficiario.

La Circolare è intervenuta a chiarire la questione sottolineando che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria, all'interno della quale sono collocate tutte le vicende dello stesso, causa che si sostanzia nell'amministrazione dei beni in trust, da parte del trustee, a favore del beneficiario.

Conseguentemente al fine di determinare le aliquote dell'imposta di successione e donazione da applicare, nonché le corrispondenti franchigie, le quali si differenziano in base al grado di parentela e affinità, occorre avere riguardo al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario¹⁴.

Nel trust di scopo, gestito per un determinato fine, senza indicazione del beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con aliquota prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti"

Si riepilogano, quindi, nella tabella sottostante gli effetti dell'interpretazione fornita

¹⁴ Ad esempio è possibile applicare l'aliquota del 4% prevista per i trasferimenti a favore di parenti in linea retta, nel caso in cui come beneficiario del Trust familiare viene individuato il primo nipote al conseguimento della maggiore età.

dall'Amministrazione finanziaria.

Tabella 2: Conferimenti di beni in "trust"

Beneficiari	Imposta di donazione
<ul style="list-style-type: none">• Coniuge• Parenti in linea retta	<ul style="list-style-type: none">• 4% (con franchigia di Euro 1.000.000,00 per ciascun beneficiario) sul complessivo netto (per gli immobili è il valore venale)
<ul style="list-style-type: none">• Fratelli e sorelle	<ul style="list-style-type: none">• 6% con franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario) sul valore netto dell'asse ereditario (per gli immobili è il valore venale)
<ul style="list-style-type: none">• Parenti fino al 4° grado• Affini in linea retta• Affini in linea collaterale fino al 3° grado	<ul style="list-style-type: none">• 6% (senza franchigia) sul valore complessivo netto (per gli immobili è il valore venale)
<ul style="list-style-type: none">• Beneficiario diverso o nel caso di trust di scopo	<ul style="list-style-type: none">• 8% (senza franchigia) sul valore complessivo netto (per gli immobili è il valore venale)

Rimane da chiarire quale aliquota si rende applicabile al caso del c.d. trust discrezionale, costituito a favore di un beneficiario non ancora individuato. Infatti, in tale ipotesi è possibile che il disponente abbia deciso di indicare il beneficiario in un momento successivo, oppure che lo stesso abbia stabilito che la designazione venga effettuata da altri soggetti, ad esempio il protector (questo può essere designato con il compito di vigilare sull'operato del trustee).

In presenza di tale fattispecie, nelle quali manca la designazione dei beneficiari, anziché tassare con aliquota massima e senza franchigia, salvo poi procedere a richiesta di rimborso anni dopo, ricorrendone le condizioni, sembrerebbe opportuno "rinviare" la tassazione al momento in cui

gli stessi verranno nominati.

La Finanziaria 2007 precisa poi che il vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni.

Le aliquote sopra indicate si applicano al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario¹⁵, ovvero, se vi sono più beneficiari, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti ad ognuno di essi.

Per quanto concerne la determinazione del valore dei beni trasferiti dal disponente al beneficiario si applicano le medesime disposizioni dettate per la determinazione della base imponibile nel caso di trasferimenti effettuati per successione e donazione.

Sinteticamente, i valori cui applicare le aliquote d'imposta sono i seguenti:

- a) per gli immobili valgono le rendite catastali aggiornate con i noti moltiplicatori (fatta eccezione per le aree edificabili e per i fabbricati privi di rendita catastale, casi nei quali si deve far riferimento al valore di mercato del bene);
- b) per azioni e titoli quotati, occorre fare riferimento alla media dei prezzi rilevata nell'ultimo trimestre anteriore al trasferimento, maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati in seguito;
- c) per le partecipazioni non quotate ci si basa sul valore del patrimonio netto, non considerando l'avviamento;
- d) per le aziende gestite in forma individuale ci si riferisce al netto patrimoniale senza tassare anche l'avviamento.

c) Negozio di trasferimento dei beni in trust dal "trustee" ai "beneficiari"

Al fine di evitare il configurarsi di ipotesi di doppia imposizione, nella considerazione che l'imposta è applicata al momento della costituzione del vincolo di destinazione, in sede di devoluzione dei beni ai beneficiari non si realizza alcun presupposto impositivo, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Inoltre, l'eventuale incremento del patrimonio del Trust non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni al momento in cui avviene la devoluzione ai beneficiari.

5.1 Imposte ipotecarie e catastali

¹⁵ Ad eccezione di quelli indicati dall'art. 58, c. 1 del D.Lgs. 346/90.

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano, in misura proporzionale, rispettivamente 1 e 2%, sia al momento della costituzione del vincolo di destinazione su beni immobili o su diritti reali immobiliari, sia al momento del loro successivo trasferimento effettuato durante la vita del trust o in sede di scioglimento del vincolo.

In merito alla successiva, eventuale, devoluzione dei beni in trust ai beneficiari, la Circolare sottolinea che, se si tratta di beni immobili (o diritti reali immobiliari), anche questo secondo trasferimento sconterà le relative imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

5.2 Imposta di bollo

Alla costituzione per iscritto di determinati atti occorre versare l'imposta di bollo, introdotta dal D.P.R. 642/1972: in linea generale, tutti gli atti relativi al trust dovranno scontare l'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe.

5.3 IVA

La disciplina ai fini IVA è quella che richiede maggiori chiarimenti data la particolarità dell'istituto, che prevede atti devolutivi sia all'inizio che alla fine della sua vita. Tuttavia, in via di prima analisi, si possono identificare due momenti rilevanti nell'ambito del trust:

- a) il trasferimento del bene oggetto del trust da parte del disponente;
- b) le operazioni del trust;

a) Trasferimento del bene dal disponente al trust

La fattispecie ovviamente si riferisce solo all'ipotesi in cui il disponente sia imprenditore o esercente arte o professione e trasferisca beni relativi all'impresa (nel caso di beni non "d'impresa, arte o professione" infatti non si genera il presupposto impositivo IVA).

Così caratterizzata la fattispecie rilevante ai fini IVA, ne dovrebbe conseguire che la devoluzione al trust realizza un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee, con conseguente assoggettamento del trasferimento ad IVA al valore normale, sulla base dei principi ordinari di imponibilità, esenzione o non imponibilità¹⁶.

Esemplificando:

¹⁶ Ex art. 2, comma 2 n. 5 e comma 3, lett. b, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

- le devoluzioni di aziende o rami d'azienda, crediti saranno operazioni fuori campo IVA;
- per le devoluzioni di immobili si dovrà innanzitutto distinguere tra immobili ad uso abitativo sempre esenti ed immobili strumentali per natura, che saranno esenti od imponibili in base a precise regole e presupposti¹⁷.

Con riferimento a quegli atti di dotazione patrimoniale del trust che comportano l'applicazione sia dell'IVA che dell'imposta di donazione, si ricorda che la risoluzione 4 settembre 1976, n. 321310, ha chiarito che sono soggetti a registrazione in termine fisso e devono scontare la relativa imposta anche se si tratta di operazioni soggette ad IVA.

Per quanto concerne, poi, i rapporti tra i due tributi, dall'imposta sulle donazioni si deve detrarre l'IVA afferente la cessione, qualora alla richiesta di registrazione dell'atto sia allegata la fattura¹⁸.

b) Operazioni del trust

La rilevanza ai fini IVA di tali operazioni si realizza quando il trust esercita un'attività commerciale; in questa ipotesi tutte le operazioni compiute dallo stesso (per esempio le cessioni di beni, la riscossione di canoni e così via) sono assoggettate al tributo, sempre sulla base dei principi di imponibilità generali della norma.

Resta da chiarire meglio tuttavia come debba essere trattata la fattispecie dell'assegnazione di beni al beneficiario (tassata in linea di principio secondo le disposizioni generali IVA¹⁹).

Il dubbio nasce dalla circostanza che, qualora essa dovesse scontare imposta ordinaria, si potrebbe determinare in alcune ipotesi un raddoppio secco di tassazione (IVA all'ingresso ed IVA all'uscita) a fronte della produzione di nessun valore aggiunto effettivo.

Il caso tipico di raddoppio pare realizzarsi nel caso di immobile – impresa devoluto da un disponente imprenditore al trust commerciale e da questi assegnato infine al beneficiario.

6. Adempimenti del trust

Il trust è soggetto ai medesimi obblighi previsti per i soggetti IRES, tra i quali la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se trasparente.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 35, commi da 8 a 10 *sexies* del D.L. 223 del 4 luglio 2006, come modificati in sede di conversione nella legge n. 248/2006 e art. 10, n. 8 *ter*, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. n. 633/1972.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 56, c. 5 del d.lgs. n. 346 del 1990.

¹⁹ Ex art. 2, comma 2 n. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Se il trustee è una trust company che amministra più trust, dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust.

Il trust deve dotarsi di un proprio codice fiscale e, nel caso eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA. Si precisa che tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee.

Infine sono estesi al trust gli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Tale disposizione opera sia per i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sia per quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di siffatte attività.

In particolare qualora il trust abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono essere istituiti, tenuti e conservati:

- il libro giornale e il libro degli inventari;
- i registri prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee;
- le scritture ausiliari di magazzino.

Qualora il trust eserciti l'attività commerciale in forma non esclusiva, lo stesso sarà obbligato alla tenuta delle scritture contabili ex art. 20 D.P.R. 600/1973 in base al quale si applicano le disposizioni previste per gli enti commerciali unicamente per la parte dell'attività esercitata avente natura commerciale.

Inoltre, il trust, a seconda dell'attività svolta potrebbe esser tenuto ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all'Irap²⁰.

7. Decorrenza

La normativa sui trust introdotta dalla Finanziaria 2007, in materia di imposizione diretta si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

Le disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni si applicano a decorrere dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della Legge del 24 novembre 2006 che le ha prescritte), salvo le modificazioni introdotte dai commi 77 e 78 della Finanziaria 2007 che si applicano dal 1° gennaio 2007.

²⁰ Art. 3, comma 1, lettera a) ed e) del d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 14 dicembre 2007

Dr. Marco Fiorentino